



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BAROZZINO, CASSON, MINEO, DE PETRIS,
CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO e PETRAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2017

Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali
sul lavoro gravi o gravissime

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo l'«Osservatorio indipendente di Bologna morti sul lavoro» che monitora gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel 2016 sono morti 641 lavoratori sui luoghi di lavoro e oltre 1.400 se si considerano i morti sulle strade e *in itinere* (stima minima per l'impossibilità di conteggiare i morti sulle strade delle partite IVA individuali e dei morti in nero e di altre innumerevoli posizioni lavorative), ricordando che solo una parte degli oltre 6 milioni di partite IVA individuali sono assicurate all'INAIL.

Lieve calo del 3,9 per cento delle morti sui luoghi di lavoro rispetto allo spaventoso 2015, ma un aumento dello 0,7 per cento rispetto al 2008.

Come tutti gli anni è l'agricoltura a pagare un prezzo elevatissimo con il 31 per cento di tutte le morti per infortuni sui luoghi di lavoro e, tra queste, ben il 65 per cento sono provocate dal trattore.

La seconda categoria con più morti sui luoghi di lavoro è l'edilizia con il 19,6 per cento. Le cadute dall'alto sono il maggior fattore di rischio. È l'autotrasporto con il 9,3 per cento dei morti la terza categoria con più vittime. In questo comparto sono inseriti i morti di diverse categorie. L'industria conta l'8,2 per cento delle morti. Poi gli artigiani, soprattutto nelle imprese appaltatrici, le partite IVA che non sono inserite tra le morti sul lavoro nelle statistiche dell'INAIL. Rammentiamo che presso l'Osservatorio arrivano moltissime denunce per infortuni, anche mortali, che non vengono identificate come tali proprio per non riconoscere l'assicurazione.

Quanto ai lavoratori stranieri i morti sui luoghi di lavoro sono l'8,2 per cento, in

calo dell'1,6 per cento rispetto al 2015. Va segnalato che il 27,7 per cento dei morti sul lavoro ha più di 61 anni.

È la Campania la regione con più morti sui luoghi di lavoro. Seguono l'Emilia-Romagna che nel 2016 raddoppia i morti sui luoghi di lavoro, poi il Veneto. È la provincia di Napoli quella con più morti sui luoghi di lavoro, compresi i pescatori morti in mare, la seconda in questa triste classifica è la provincia di Vicenza con 20 morti, segue Brescia con 18 morti.

Con la legge 23 marzo 2016, n. 41, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto reato di «omicidio stradale» per quei reati colposi causati da gravi violazioni delle normative sulla circolazione stradale, una norma che è stata accolta con comprensibile soddisfazione dalle vittime di questi gravi episodi e dalle associazioni dei familiari, stante le gravi conseguenze coinvolgenti tutta la comunità (si pensi solo alle altissime spese sanitarie poste a carico della collettività).

Perché è stato introdotto un aumento di pena solo per il caso di reato di omicidio stradale e non anche per coloro che cagionano la morte di persone violando negligenemente le norme di prevenzione in materia di infortuni sul lavoro di cui all'articolo 589 del codice penale? Trattasi forse di fattispecie di minor rilevanza o di morti che non meritano di ricevere la medesima giustizia? È forse più grave uccidere violando le norme stradali piuttosto che violando la normativa di prevenzione antinfortunistica? L'articolo 3 della nostra Costituzione non sancisce forse un principio di uguaglianza sostanziale che dovrebbe vedere collocati

sullo stesso gradino legislativo situazioni di fatto analoghe?

Tutte vittime che il nostro legislatore ha il dovere di tutelare giuridicamente nel modo più adeguato possibile e soprattutto senza creare di fatto ingiustificate disparità di trattamento.

Per tale motivo sulla falsariga dell'omicidio stradale introdotto dalla citata legge n. 41 del 2016 si propone un identico percorso anche in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Con l'articolo 1, si propone di introdurre nel codice penale gli articoli 589-*quater*, 589-*quinquies*, 590-*septies* e 590-*octies*, aventi rispettivamente ad oggetto il reato di omicidio sul lavoro (con le diverse graduazioni a seconda delle norme violate in tema di sicurezza sul lavoro); il reato di omicidio sul lavoro aggravato nell'eventualità di sfruttamento sul lavoro; il reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime, il reato di lesioni gravi e gravissime sul lavoro aggravato dal concorso con lo sfruttamento sul lavoro e la disciplina del computo delle circostanze (attenuanti ed aggravanti) in riferimento alle neointrodotte fattispecie criminose, con testuali modifiche di coordinamento anche nel codice di procedura penale e al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Prima dell'entrata in vigore dei predetti interventi normativi le risposte sanzionatorie in relazione ad ogni singolo episodio di vittime sul lavoro trovavano fondamento nelle argomentazioni e oscillazioni giurisprudenziali inerenti l'annosa e delicata distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Si ravvisa la colpa cosciente nell'atteggiamento dell'agente che, pur rappresentandosi l'astratta possibilità di realizzazione del fatto, ne respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Da qui la non-volizione. Nel caso di dolo eventuale invece sussiste l'accettazione del rischio (quindi, volizione) che si realizzi un evento diverso, concretamente possibile, ancorché direttamente non voluto.

Il nostro codice penale punisce, come è noto, sia l'omicidio doloso (articolo 575) che l'omicidio colposo (articolo 589), pertanto l'analisi dell'elemento psicologico diveniva assolutamente rilevante al fine di ricondurre il caso concreto nell'alveo della fattispecie di reato ad essa corrispondente.

Il reato sul lavoro rientrava di fatto nella fattispecie colposa e pertanto punito ai sensi dell'articolo 589 del codice penale, secondo comma, con la reclusione da due a sette anni, mentre in presenza di una pluralità di vittime, ovvero di morte di una o più persone e ferimento di altre, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con la previsione che la pena non può superare gli anni quindici.

Dalla formulazione del menzionato articolo 589 del codice penale è evidente che il legislatore non è mai rimasto inerte di fronte al fenomeno degli incidenti mortali sul lavoro: il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, intitolata «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», nel modificare il testo dell'articolo ha infatti fortemente inasprito il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose dando autonomo risalto, come evidenziato, alle ipotesi in cui tali reati siano commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Nonostante ciò non è mai risultato sufficientemente soddisfatto il bisogno di una punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti, per distrazione, disinteresse, o peggio per un'assoluta non curanza delle normative sul lavoro dimostrando di dare la precedenza ad altri interessi e valori rispetto alla tutela massima della vita umana in ogni manifestazione sociale.

Il nuovo reato di omicidio sul lavoro di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale attribuisce rilevanza penale ad una serie di

condotte distinguendole in base al grado della colpa.

In particolare:

– punisce con la reclusione da due a sette anni l'omicidio commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (primo comma). È sostanzialmente il caso base che prima era punito dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale, con in più l'esplicita previsione anche dell'evento morte causato da malattia professionale, con ciò ponendo fine a talune problematiche relative al riconoscimento di tale fattispecie che aveva portato anche in giurisprudenza alla creazione di figure intermedie quale l'infortunio/malattia;

– prevede un aggravamento di pena nei casi in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto ai due obblighi base della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) *ex* articolo 28 del medesimo decreto o non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare all'INAIL la natura delle lavorazioni svolte con i conseguenti rischi (secondo comma). È evidente che, ove previsti, la mancanza della valutazione dei rischi e quindi la conoscenza delle possibili situazioni pericolose per i lavoratori nonché l'assenza della figura che di tali rischi e situazioni deve essere vigile osservatore sono indici di un ingiustificabile disinteresse per la sicurezza e in definitiva per la vita dei lavoratori, tale da poter configurare anche diverse valutazioni dal punto di vista soggettivo del reato quali colpa cosciente o dolo eventuale. È da aggiungere che tale reato è specifico del datore di lavoro trattandosi di obblighi, la valutazione del rischio e la nomina del RSPP, di esclusiva competenza di quest'ultimo e per legge non delegabili a terzi;

– prevede la medesima pena della reclusione da otto a dodici anni qualora la morte sia stata causata dalla violazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in tema di agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici (terzo comma). Tale aggravamento è facilmente comprensibile solo se si pensi alla questione amianto e ai gravissimi rischi a cui si espongono non solo i lavoratori ma anche la popolazione generale in caso di violazione di queste norme. Si pensi al rischio di diffusione di un agente biologico contagioso o al problema dell'esposizione a materiale radioattivo (tra cui il famigerato gas radon);

– punisce con la reclusione da cinque a dieci anni (quarto comma) colui che cagiona la morte di una persona mettendogli a disposizione strumenti di lavoro non conformi alla normativa europea e nazionale, si pensi per esemplificare a un caso purtroppo tra i più frequenti in agricoltura ovvero i decessi a seguito di schiacciamento per ribaltamento di trattori privi del prescritto arco di protezione;

– prevede un aumento di pena pari al caso precedente (quinto comma, numeri 1 e 2) se il reo ha commesso il fatto violando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (ovvero la normativa in tema di rischio incendio) o la normativa sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, sull'utilizzo degli strumenti da taglio in ambito ospedaliero e sulla protezione da atmosfere esplosive. Per tutti valga il gravissimo caso della ThyssenKrupp;

– è prevista inoltre (sesto comma) un'aggravante specifica qualora sia riconosciuta anche la responsabilità della persona giuridica *ex* decreto legislativo n. 231 del 2001 e per il datore di lavoro che operava senza assicurazione per gli infortuni sul lavoro; si prevede inoltre un aumento di pena, in particolare la pena che dovrebbe essere inflitta per la violazione più grave aumentata fino al triplo da contenersi nel li-

mite massimo di diciotto anni, qualora il reo cagioni la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

Con l'articolo 2 si prevede un aumento di pena per lesioni sul lavoro gravi e gravissime (590-*septies*) con diversa gradazione delle pene in questo caso variabili da uno a sette anni di reclusione.

Sono inoltre introdotte *ex novo* due fattispecie specifiche di reato: nell'eventualità in cui l'omicidio sul lavoro e/o le lesioni gravi e gravissime sul lavoro (589-*quinquies* e 590-*octies*) siano state compiute in concorso con la nuova figura di reato prevista dall'articolo 603-*bis* del codice penale di sfruttamento del lavoro. È evidente che l'infortunio sul lavoro grave e mortale in un ambito di lavoro clandestino e quasi di schiavitù come previsto dalla citata norma non è altro che il frutto velenoso di fenomeni di imbarbarimento della nostra società che purtroppo si stanno facendo sempre più frequenti, soprattutto nelle aree più degradate del nostro paese e riguardanti i lavoratori più deboli (stranieri e donne).

Si sono introdotte poi delle specifiche aggravanti nel caso che il dotare sia privo di assicurazione sugli infortuni sul lavoro. Spesso infatti accade che pur in presenza di una condanna, la vittima del reato non abbia alcun risarcimento del danno perché il responsabile risulta essere, almeno formalmente, incapiente o privo di redditi, con ciò aggravando la situazione di chi spesso oltre al danno fisico per l'infortunio non ha di che mantenere la propria famiglia, trovandosi nell'impossibilità di poter lavorare. Quest'ultimo aspetto per altro è una tutela anche per l'erario, che a sua volta può rifarsi sull'assicurazione per quelle somme di assistenza sociale, sanitaria e previdenziale che abbia dovuto anticipare al lavoratore infortunato.

Le aggravanti per la mancanza dell'assicurazione sono applicabili a «chiunque» abbia cagionato l'infortunio quindi anche in tema di responsabilità solidale dei commitenti e appaltatori.

Il presente disegno di legge è stato realizzato insieme all'Associazione medicina democratica-Movimento di lotta per la salute.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-quater. - *(Omicidio sul lavoro)*.

– Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque, in violazione del titolo VIII, capi I e IV, del titolo IX, capi I, II e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

2) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al titolo III, capi II e III, al titolo IV, capi I e II, al titolo X-*bis* e al titolo XI, capi I e II, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-*quinquies*. - (*Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro*). - Nel caso di cui all'articolo 589-*quater*, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-*bis*, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

Art. 2.

(*Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime*)

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 590-*septies*. - (*Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime*). - Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle ma-

lattie professionali è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al datore di lavoro che in violazione del titolo VIII, capi I, II e IV, del titolo IX, capi I, II, e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo n. 81 del 2008 cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, il datore di lavoro che metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

2) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al titolo III, capi II e III, al titolo IV, capi I e II, al titolo X-bis e al titolo XI, capi I e II, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai

sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-octies. - (*Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro*). - Nel caso di cui all'articolo 590-septies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-novies. - (*Definizione di lavoratore e datore di lavoro*). - Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, si intende per:

1) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai

corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di video-terminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e il lavoratore di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

2) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e

589-*bis*» sono sostituite dalle seguenti:
«589, secondo comma, 589-*bis* e 589-*quater*»;

b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 590, il secondo comma è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

«*m-quinqies*) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo e terzo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quinqies*) è aggiunta la seguente:

«*m-sexies*) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-*ter*, le parole: «589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, 590-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «589-*bis*, 589-*quater*, 590-*bis*, 590-*septies*»;

d) all'articolo 416, comma 2-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

«*e-ter*) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*septies* del codice penale»;

g) all'articolo 552:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari»;

2) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera *d*), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

Art. 5.

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale»;

b) al comma 2, le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale»;

c) al comma 3, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale».

Art. 6.

*(Modifiche al decreto legislativo
n. 81 del 2008)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale»;

b) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale,».

Art. 7.

(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o

relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

Art. 8.

(Norma di coordinamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, i richiami ai reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, si intendono riferiti ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti, rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

